



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

composto dai Magistrati

dott. Enrico Astuni Presidente
dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel.
dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

di CANTINI Daniele (C.F. CNTDNL81E26H501C), residente in Torino, Corso
Unione Sovietica 130,

- debitore istante in proprio-

* * *

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato
in data 26/03/2026 da CANTINI Daniele, in proprio, con l'assistenza dell'OCC
MO.TO di Torino, che ha nominato l'Avv. Letizia Maria Ferraris quale Gestore della
crisi con funzioni di attestatore;

esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo
quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;

ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;

osserva quanto segue.



Va preliminarmente rilevato che la documentazione allegata al ricorso appariva incompleta e veniva assegnato termine alla parte ricorrente per depositare documenti integrativi; l'iter di deposito non si perfezionava entro il termine, verificandosi alcuni "errori fatali"; la situazione veniva sanata solo in data 21 aprile 2026 allorchè il Gestore si avvedeva dell'errore fatale occorso al deposito precedentemente tentato in data 10.04.2026; formulava pertanto istanza di rimessione in termini per le produzioni integrative, facendo rilevare che il deposito della memoria integrativa dell'istante e della attestazione del Gestore dovrebbe considerarsi effettuato tempestivamente poiché le pec di accettazione e di consegna intervenivano in data 10.04.2026 (cfr. doc. n. 13 allegato a memoria integrativa).

Il Collegio ritiene accoglibile l'istanza di rimessione in termini, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione che considera il deposito tempestivamente effettuato quando venga generata entro il termine di scadenza la ricevuta di avvenuta consegna, cioè del messaggio con cui la casella di posta del tribunale attesta di aver ricevuto il file (cfr. ex multis Cass. Civ. 12422/2021; 19335/20).

Sempre in tema di deposito telematico di un atto processuale, si è ritenuto che "la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3" (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238).

Nel caso in esame, in applicazione dei citati principi giuridici, è ravvisabile il verificarsi di un fatto impeditivo, estraneo alla volontà della parte, tale da giustificare la rimessione in termini della parte che, ai sensi dell'art. 153, 2° comma, c.p.c., ha dimostrato di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile.

Ciò premesso e rilevato ulteriormente che:

- va affermata la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
- ricorrono i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

il debitore non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;

al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la



completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

il ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari ad € 198.014,21, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del suo patrimonio, costituito unicamente (in assenza di beni mobili dotati di apprezzabile valore commerciale) di un bene immobile sottoposto a procedura esecutiva e da una rata mensile pari a circa € 600,00, quale importo indicato dal ricorrente come eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e dei suoi familiari, il tutto per la durata di anni tre;

Ritenuto

- che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
- che risulti congruo consentire al ricorrente di trattenere le somme indicate nella domanda (cfr. paragrafo 4), pari ad € 1435,00 mensili;
- che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
- La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi



aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.

- Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
- che ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
- che deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett.b) mediante scelta nel registro degli OCC, avuto riguardo al fatto che la documentazione allegata alla domanda risultava incompleta e l'integrazione ha comportato un allungamento dei tempi processuali ;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di di CANTINI Daniele (C.F. CNTDNL81E26H501C), residente in Torino, Corso Unione Sovietica 130,

nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;

nomina Liquidatore la dott.ssa Cristina Lanzo, iscritta nel registro degli OCC;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

Ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026

Il Giudice estensore

(dott. ssa Maurizia Giusta)

Il Presidente

(dott. Enrico Astuni)

